

Italia Oggi Sette

Confprofessioni e BeProf

confprofessioni

Clienti e sanzioni i nodi aperti

Estendere l' obbligo di green pass anche ai clienti e chiarire la gestione della segnalazione delle sanzioni. Sono le principali richieste avanzate da **Confprofessioni** nell' audizione parlamentare sul dl 127/2021 in merito all' applicazione del green pass negli studi professionali.

Nella giornata di venerdì 15 ottobre, l' associazione guidata da Gaetano Stella ha diramato delle linee guida per aiutare gli associati a rispettare gli obblighi di legge. Oltre a ricordare quali siano le misure da implementare e come ottemperare ai controlli, **Confprofessioni** pone l' accento sul tema della segnalazione di eventuali sanzioni all' obbligo di possesso del certificato, con il datore di lavoro o il delegato ai controlli che dovrà comunicare al prefetto il comportamento non in linea. «L' affidamento di un ruolo così delicato ad un lavoratore potrebbe determinare criticità nelle relazioni all' interno del luogo di lavoro», il giudizio dell' associazione che suggerisce quindi di prevedere che comunque le segnalazioni vengano fatte al datore di lavoro o al titolare dello studio il quale poi provvederà a comunicare il tutto al prefetto.



Equo compenso: per Confprofessioni: un' occasione mancata

Stella: «rimangono fuori la maggior parte degli incarichi professionali; sanzioni assurde e discriminatorie a carico dei professionisti, non dei committenti».

Equo compenso , nuovo atto: la tragicommedia in corso da mesi se non anni al Parlamento ha avuto il primo esito con l' approvazione da parte della Camera della norma sulle retribuzioni dei per i professionisti e lavoratori autonomi , spesso costretti dai committenti ad accettare compensi irrisori rispetto alla mole del lavoro e alla relativa responsabilità civile e penale che comporta. Insomma, la Camera-montagna ha partorito la norma-topolino , pure cieco . Le reazioni alla prima approvazione - ora la norma passa al Senato dove si dovranno apportare le doverose modifiche per avere una norma all' altezza della situazione - non sono mancate , con il presidente di **Confprofessioni** , Gaetano Stella , che parla di « delusione per un' occasione mancata . Trovo difficile esprimere soddisfazione per il provvedimento approvato ieri dall' aula di Montecitorio: un testo che non risponde alle esigenze e alle istanze dei professionisti ordinisti e non ». Per Stella la prima approvazione della legge ha portato « completamente fuori binario il perimetro di applicazione della norma . Si continua a insistere sui rapporti professionali regolati da ' convenzioni ' con banche , assicurazioni e grandi imprese che, però, sono solo una parte dei clienti dei professionisti , ma non si fa alcun riferimento ai rapporti professionali individuali , relativi cioè alle singole prestazioni , che rappresentano la maggior parte degli incarichi attribuiti dalla pubblica amministrazione ai professionisti e che rimangono fuori dal campo di applicazione della legge ». Una pubblica amministrazione che spesso non esita a chiedere ai professionisti prestazioni a titolo gratuito . « Assurdo , poi, che invece di punire il committente che non applica l' equo compenso venga sanzionato il professionista - chiosa Stella - , senza contare che un professionista iscritto a un ordine andrebbe incontro a un illecito disciplinare deontologico , mentre un professionista non iscritto a un ordine no . Inoltre, non si spiega perché venga concesso agli ordini il potere di adire l' autorità giudiziaria : non solo la loro funzione è incompatibile con la tutela degli interessi economici dei loro iscritti, ma è altrettanto assurdo che tali azioni possano essere attivate senza il preventivo consenso del professionista interessato ». Ora i professionisti confidano nelle doverose modifiche da portare al testo approvato alla Camera al Senato «che sappia riportare nella giusta direzione la declinazione del principio dell' equo compenso , che dall' esame alla Camera esce compromesso - conclude Stella - apportando tutte le modifiche necessarie per garantire un corretto equilibrio nei rapporti economici tra imprese , pubblica amministrazione e professionisti , al fine di garantire effettivamente - e non soltanto sulla carta - l' applicazione di un principio che dovrebbe essere universale ». Per rimanere sempre aggiornati con le ultime notizie de 'Il NordEst Quotidiano', iscrivetevi al canale Telegram per



IlNordEstQuotidiano

Confprofessioni e BeProf

non perdere i lanci e consultate i canali social della Testata. Telegram <https://t.me/ilnordest> Twitter <https://twitter.com/nestquotidiano> LinkedIn <https://www.linkedin.com/company/ilnordestquotidiano/> Facebook <https://www.facebook.com/ilnordestquotidian/> © Riproduzione Riservata.

Equo compenso dei professionisti, via libera della Camera

Autore dell' articolo: edilportale.com

15/10/2021 - L' Aula di Montecitorio ha dato il suo via libera al disegno di legge 3179 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (ddl Meloni). Nel corso dell' esame è stato soppresso l' articolo che stanziava 150 milioni di euro annui dal 2022, da attingere dal Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 200 della Legge di Bilancio 2015. ' Il Governo - ha detto in Aula il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto - si impegna ad adeguare le tariffe professionali '. Ma, a causa della mancanza di copertura finanziaria, 'la legge rischia di essere una legge manifesto ' - ha avvertito il deputato di LEU, Federico Fornaro. La Camera ha aggiunto una disposizione transitoria che estende l' ambito di applicazione della nuova disciplina alle convenzioni in corso , ancorché sottoscritte prima della riforma. Equo compenso, le reazioni all' approvazione del ddl 'Non si capisce chi ha voluto questo provvedimento, visto che per come è scritto va a penalizzare i professionisti'. Così la presidente del CoLAP Emiliana Alessandrucci. 'Da censurare anche le tempistiche e le modalità attuate dal governo: il testo era stato presentato a giugno e già bocciato dalla rappresentanza professionale perché inadatto'. 'Ora, dopo mesi di silenzio, la Camera ha deciso di chiudere in due giorni, forzando anche il calendario parlamentare - aggiunge Alessandrucci. Una fretta ingiustificata dopo uno stallo di mesi altrettanto senza senso. È necessario che il Governo intervenga dando ascolto alle proposte del mondo professionale, che da anni chiede una reale tutela dei propri compensi e il rispetto della propria attività lavorativa'. Il ddl Meloni per l' equo compenso dei professionisti Ricordiamo che il ddl presentato dai deputati Meloni (Fdi), Morrone (Lega) e Mandelli (Fi) ha iniziato il suo iter alla Camera a fine giugno scorso. Il disegno di legge definisce 'equo compenso' la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto , al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per tutti i professionisti. Il testo limita le regole alle prestazioni rese alle imprese con più di 60 lavoratori o più di 10 milioni di euro di ricavi . Il ddl propone di rendere nulle le pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all' opera prestata o al servizio reso, cioè inferiore ai parametri o alle tariffe fissati con decreti ministeriali. Si prevede che i diritti individuali omogenei dei professionisti possano essere tutelati anche attraverso l' azione di classe . L' iter travagliato del disegno di legge Meloni Immediatamente sono emersi i dubbi di Professioni Italiane, che chiedeva di 'calare il provvedimento nella realtà del nostro Paese'. Critiche anche le associazioni sindacali che contestavano l' attribuzione agli Ordini professionali del ruolo di rappresentanza, **Confprofessioni** che ha chiesto ritocchi al testo, il CoLAP, secondo cui il testo rischia di creare più problemi che benefici, e Asso Ingegneri ed Architetti: 'gli Ordini non possono



Passione Design

Confprofessioni e BeProf

rappresentarci'. Per questi motivi, all' inizio di agosto il testo è tornato in Commissione per essere ripreso in esame soltanto all' inizio di ottobre e completare il suo iter alla Camera due giorni fa. Il testo del disegno di legge passa ora al Senato. Fonte: https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/equo-compenso-dei-professionisti-via-libera-della-camera_85272_33.html.

Proposta di legge equo compenso, Confprofessioni delusa: fuori la maggior parte degli incarichi professionali, sanzioni assurde e discriminatorie

Proposta di legge equo compenso, Confprofessioni delusa: fuori la maggior parte degli incarichi professionali, sanzioni assurde e discriminatorie Gaetano Stella: il testo approvato dalla Camera non risponde alle esigenze e alle istanze dei professionisti ordinisti e non ordinisti

«D elusi per un' occasione mancata». È il commento a caldo del presidente di **Confprofessioni**, Gaetano Stella, al via libera della Camera al disegno di legge sull' equo compenso. «Trovo difficile esprimere soddisfazione per il provvedimento approvato ieri (il 13 ottobre, ndr) dall' aula di Montecitorio: un testo che non risponde alle esigenze e alle istanze dei professionisti ordinisti e non ordinisti». «Completamente fuori binario il perimetro di applicazione della norma. Si continua a insistere sui rapporti professionali regolati da "convenzioni" con banche, assicurazioni e grandi imprese che, però, sono solo una parte dei clienti dei professionisti», spiega Stella, «ma non si fa alcun riferimento ai rapporti professionali individuali, relativi cioè alle singole prestazioni, che rappresentano la maggior parte degli incarichi attribuiti dalla P.A. ai professionisti e che rimangono fuori dal campo di applicazione della legge». «Assurdo, poi, che invece di punire il committente che non applica l' equo compenso venga sanzionato il professionista, senza contare che un professionista iscritto a un ordine andrebbe incontro a un illecito disciplinare deontologico, mentre un professionista non iscritto a un ordine no», aggiunge il presidente di **Confprofessioni**. «Inoltre, non si spiega perché venga concessa agli ordini il potere di adire l' autorità giudiziaria: non solo la loro funzione è incompatibile con la tutela degli interessi economici dei loro iscritti, ma è altrettanto assurdo che tali azioni possano essere attivate senza il preventivo consenso del professionista interessato». «A questo punto, possiamo solo augurarci che il Senato sappia riportare nella giusta direzione la declinazione del principio dell' equo compenso, che dall' esame alla Camera esce compromesso», conclude Stella, «apportando tutte le modifiche necessarie per garantire un corretto equilibrio nei rapporti economici tra imprese, P.A. e professionisti, al fine di garantire effettivamente - e non soltanto sulla carta - l' applicazione di un principio che dovrebbe essere universale». Leggi anche: " Equo compenso, via libera dalla Camera alla proposta di legge "



Spesometro 2017

Conprofessioni e BeProf

Professionisti: approvato l' equo compenso

Il Disegno di Legge è stato approvato dalla Camera con alcune (criticate) modifiche, adesso passa in Senato per l' approvazione definitiva

Con la liberalizzazione delle tariffe professionali, il mondo della consulenza si è dovuto scontrare con due situazioni nuove per molti professionisti: la concorrenza basata sul prezzo e la debolezza contrattuale del professionista nei confronti dei clienti più grandi. Se la prima situazione costituisce una normale forma di concorrenza in una economia di mercato, quando una parte contrattuale è costretta ad accettare determinate condizioni a causa della forza contrattuale dell' altra , siamo di fronte ad una distorsione del mercato. La soluzione di questa distorsione è la ratio alla base delle norme riguardanti l' equo compenso dei professionisti , come previste dal Disegno di Legge 3179, appena approvato alla Camera, con alcune modifiche rispetto alle previsioni originarie, e che ora passa in Senato per l' approvazione definitiva. Destinataria del provvedimento sono i rapporti professionali regolati da convenzioni , in relazione al compenso contrattualmente concordato dal professionista con: imprese bancarie ; imprese assicurative ; imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti ; pubblica amministrazione . Per scelta sono state escluse dal perimetro normativo le società partecipate dalla pubblica amministrazione , per problemi di copertura finanziaria sono stati esclusi gli agenti della riscossione ; ma, per i secondi, sembra ci sia la volontà politica per una futura inclusione. Il DdL approvato prevede la nullità delle pattuizioni che vietano al professionista di chiedere acconti prima del completamento dell' incarico o che impongano l' anticipazione di spese . Il compenso per essere considerato equo dovrà essere coerente con i parametri stabiliti dai decreti ministeriali ogni due anni, su proposta degli ordini professionali. In caso di compenso non equo spetterà al tribunale determinare la misura monetaria dell' equità, condannando il cliente a versare al professionista la differenza tra quanto concordato contrattualmente e quando si sarebbe dovuto concordare in base ai parametri ministeriali. Il giudice potrà anche stabilire un indennizzo fino al doppio di tale differenza. Infine il DdL prevede una elencazione di clausole vessatorie, che, se previste , saranno da considerarsi nulle, senza per questo inficiare l' esistenza dell' intero contratto . Alcuni punti del Disegno di Legge, nella sua versione approvata, hanno attirato non poche critiche. Molta attenzione ha attirato la disposizione che prevede la facoltà, attribuita agli Ordini professionali, di adottare sanzioni deontologiche nei confronti dei professionisti che hanno accettato un compenso non equo , in quanto la misura punitiva sarebbe discriminatamente a carico dei soli professionisti ordinistici, non potendo essere applicata agli altri professionisti, che pure rientrano nel perimetro della norma. Criticata anche la parte della norma che limita i rapporti professionali oggetto di tutela a quelli regolati da convenzioni : secondo



Spesometro 2017

Confprofessioni e BeProf

il presidente di **Confprofessioni**, Gaetano Stella, come riportato sul sito ufficiale dell' associazione di categoria, è " c opletamente fuori binario il perimetro di applicazione della norma. Si continua a insistere sui rapporti professionali regolati da convenzioni con banche, assicurazioni e grandi imprese che, però, sono solo una parte dei clienti dei professionisti ma non si fa alcun riferimento ai rapporti professionali individuali, relativi cioè alle singole prestazioni, che rappresentano la maggior parte degli incarichi attribuiti dalla P ubblica Amministrazione ai professionisti e che rimangono fuori dal campo di applicazione della L egge " .

Equo compenso: una occasione mancata - La delusione del presidente di Confprofessioni Gaetano Stella

redazione

«Trovo difficile esprimere soddisfazione per il provvedimento approvato ieri dall' aula di Montecitorio: un testo che non risponde alle esigenze e alle istanze dei professionisti ordinisti e non ordinisti». Ha commentato Stella aggiungendo : «Completamente fuori binario il perimetro di applicazione della norma. Si continua a insistere sui rapporti professionali regolati da 'convenzioni' con banche, assicurazioni e grandi imprese che, però, sono solo una parte dei clienti dei professionisti», spiega Stella, «ma non si fa alcun riferimento ai rapporti professionali individuali, relativi cioè alle singole prestazioni, che rappresentano la maggior parte degli incarichi attribuiti dalla P.A. ai professionisti e che rimangono fuori dal campo di applicazione della legge». «Assurdo, poi, che invece di punire il committente che non applica l' equo compenso venga sanzionato il professionista, senza contare che un professionista iscritto a un ordine andrebbe incontro a un illecito disciplinare deontologico, mentre un professionista non iscritto a un ordine no», aggiunge il presidente di **Confprofessioni**. «Inoltre, non si spiega perché venga concessa agli ordini il potere di adire l' autorità giudiziaria: non solo la loro funzione è incompatibile con la tutela degli interessi economici dei loro iscritti, ma è altrettanto assurdo che tali azioni possano essere attivate senza il preventivo consenso del professionista interessato». «A questo punto, possiamo solo augurarci che il Senato sappia riportare nella giusta direzione la declinazione del principio dell' equo compenso, che dall' esame alla Camera esce compromesso», conclude Stella, «apportando tutte le modifiche necessarie per garantire un corretto equilibrio nei rapporti economici tra imprese, P.A. e professionisti, al fine di garantire effettivamente - e non soltanto sulla carta - l' applicazione di un principio che dovrebbe essere universale».



CRONACA

EQUO COMPENSO: UNA OCCASIONE MANCATA - LA DELUSIONE DEL PRESIDENTE DI CONFPROFESSIONI GAETANO STELLA

17 ott 2021 14:58 - redazione



«Trovo difficile esprimere soddisfazione per il provvedimento approvato ieri dall'aula di Montecitorio: un testo che non risponde alle esigenze e alle istanze dei professionisti ordinisti e non ordinisti». Ha commentato Stella aggiungendo : «Completamente fuori binario il perimetro di applicazione della norma. Si continua a insistere sui rapporti professionali regolati da 'convenzioni' con banche, assicurazioni e grandi imprese che, però, sono solo una parte dei clienti dei professionisti», spiega Stella, «ma non si fa alcun riferimento ai rapporti professionali individuali, relativi cioè alle singole prestazioni, che rappresentano la maggior parte degli incarichi attribuiti dalla P.A. ai professionisti e che rimangono fuori dal campo di applicazione della legge».

Italia Oggi Sette

Confprofessioni e BeProf

formalmente i green pass quando l' incaricato non c' è perché magari impegnato in tribunale? ...

formalmente i green pass quando l' incaricato non c' è perché magari impegnato in tribunale? Ancora, che senso ha, in uno studio con tre colleghi, controllare tutti i giorni il green pass all' ingresso? Eppure, l' impossibilità di conservare i dati a causa delle solite, stupide, regole sulla tutela della privacy, sembra andare proprio nella direzione di obbligare a ripetere adempimenti inutili, come se i professionisti non avessero niente di meglio da fare C' è poi il delicato tema dell' accesso dei clienti in studio, per i quali non è prevista la necessità del green pass. In questo modo si espongono però i professionisti e i loro dipendenti e collaboratori a un più alto rischio di contagio, tanto che alcune associazioni, come **Confprofessioni**, hanno chiesto, in audizione parlamentare, l' estensione dell' obbligo anche al cliente: anche qui, è difficile, però, generalizzare, perché ci sono professioni che svolgono un servizio inderogabile, si pensi solo al medico, al dentista, al penalista ecc. che difficilmente può essere subordinato al possesso della certificazione anticovid.


Problemi ai quali il legislatore, ovviamente, non ha pensato, ma che qualcuno ora dovrà risolvere, si spera in tempi brevi, per non lasciare milioni di professionisti in mezzo al guado. Si può solo sperare che l' approccio ragionevole e pragmatico che hanno finora dimostrato i vertici degli ordini professionali riesca a mettere una pezza sulle falle di una normativa che, altrimenti, creerà più problemi di quelli che riesce a risolvere.

Marino Longoni.



Clienti e sanzioni i nodi aperti - ItaliaOggi.it

Estendere l' obbligo di green pass anche ai clienti e chiarire la gestione della segnalazione delle sanzioni. Sono le principali richieste avanzate da **Confprofessioni** nell' audizione parlamentare sul dl 127/2021 in merito all' applicazione del green pass negli studi professionali. Nella giornata di venerdì 15 ottobre, l' associazione guidata da Gaetano Stella ha diramato delle linee...



Il green pass negli studi professionali, da Confprofessioni le linee guida

Da oggi 15 ottobre 2021 l'accesso negli studi per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa è consentito solamente a coloro che sono in possesso di certificazione verde

Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro) recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass. **Confprofessioni** ha messo a punto le linee guida dirette a fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l'attuazione delle citate disposizioni e in particolare per l'individuazione di idonee misure organizzative entro e non oltre il 15 ottobre 2021.



Green pass negli studi professionali, la guida di Confprofessioni

Autore dell' articolo: edilportale.com

15/10/2021 - Chi deve esibire il green pass negli studi professionali? Quali sono i soggetti preposti ai controlli? A fornire chiarimenti arrivano le linee guida varate da **Confprofessioni**, che adattano alla realtà degli studi professionali le indicazioni del Governo sulla ripartenza del settore privato . Green pass negli studi professionali, chi deve esibirlo Le linee guida chiariscono che sono tenuti ad esibire il green pass, prima di entrare nello studio professionale, non solo i lavoratori dipendenti dello studio, ma anche tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale. Si tratta, a titolo esemplificativo, di collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti . Non rileva, sottolineano le linee guida, la durata o l' occasionalità della prestazione lavorativa all' interno del luogo di lavoro. Green pass negli studi professionali, chi deve controllarlo Le linee guida spiegano che il libero professionista, quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa, viene controllato dal titolare dell' attività o dal suo incaricato. Le faq del Governo prevedono che il titolare dell' azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all' interno dell' azienda. **Confprofessioni** ritiene che la disposizione si applica anche agli studi professionali. Secondo **Confprofessioni**, nel caso di uno studio professionale in cui operino solamente liberi professionisti , è comunque opportuno individuare un soggetto incaricato dei controlli. Green pass e studi professionali, le modalità di verifica I titolari sono tenuti a verificare, anche a campione e possibilmente al momento dell' accesso nello studio professionale, il possesso della certificazione verde. Le verifiche possono essere effettuate anche da un incaricato formalmente nominato. Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa , i soggetti preposti alla verifica possono richiedere il green pass con l' anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore. Su richiesta del verificatore, in caso di dubbi, il lavoratore deve esibire un documento di identità in corso di validità. L' attività di verifica non deve comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell' intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy. Green pass, le sanzioni Le linee guida ricordano che la mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro libero professionista , una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata. I lavoratori dipendenti dello studio professionale , nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell' accesso, non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati



Passione Design

Confprofessioni e BeProf

fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. I lavoratori non subiranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Pertanto, sarà operata una trattenuta della quota giornaliera della retribuzione quante sono le giornate di assenza. L'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in violazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass (rifiuto di esibizione del green pass o mancato possesso in caso di controllo a campione), può comportare il pagamento di una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro a carico del lavoratore. Fonte: https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/green-pass-negli-studi-professionali-la-guida-di-confprofessioni_85298_33.html.

Green pass negli studi professionali: ecco le linee guida di Confprofessioni

Le linee guida adattano alla realtà degli studi professionali le indicazioni del Governo sulla ripartenza del settore privato. Chi deve esibire il green pass negli studi professionali? Quali sono i soggetti preposti ai controlli? A queste, sicuramente gettonate domande, visto il delicato momento, risponde 'finalmente' una guida di un' associazione di categoria trasversale, **Confprofessioni**. La norma generale: per lavorare serve il green pass. Si parte ovviamente dal DL 127/2021 (cd. DL Green Pass Lavoro), recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l' estensione dell' ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", dove si è stabilito che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell' infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato e fatto obbligo, ai fini dell' accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass. Il documento redatto da **Confprofessioni** - disponibile in allegato - si prepone quindi di

fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l' attuazione delle citate disposizioni e in particolare per l' individuazione di idonee misure organizzative. I soggetti obbligati Il titolare dello studio professionale o persona da lui incaricata formalmente dovrà richiedere l' esibizione del green pass, oltre che ai propri lavoratori dipendenti anche a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale (a titolo esemplificativo collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti). Non rileva la durata o l' occasionalità della prestazione lavorativa all' interno del luogo di lavoro. Quindi: il libero professionista viene controllato dal titolare dell' attività o dal suo incaricato, mentre il titolare dell' attività viene controllato dal soggetto incaricato (o da se stesso, se manca l' incaricato). Sebbene ciò non sia indicato espressamente, nel caso di uno studio professionale in cui operino solamente liberi professionisti sarà comunque opportuno individuare un soggetto incaricato dei controlli. L' esenzione dal green pass Il green pass non dovrà essere richiesto, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute. La certificazione di esenzione alla vaccinazione viene rilasciata " nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea ". Green pass: come si ottiene I modi sono sostanzialmente tre: il vaccino (15 giorni dopo la prima dose): validità 12 mesi dalla somministrazione della seconda dose; (15 giorni dopo la prima



dose): validità 12 mesi dalla somministrazione della seconda dose; la guarigione dal Covid , con contestuale cessazione dell' isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall' avvenuta guarigione; , con contestuale cessazione dell' isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall' avvenuta guarigione; l' effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest' ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore o 72 ore (per i tamponi molecolari) dall' esecuzione del test. Modalità di verifica I titolari sono tenuti a verificare, anche a campione e ove possibile al momento dell' accesso nello studio professionale, il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori. Le verifiche dei green pass possono essere effettuate altresì da un incaricato formalmente nominato, tramite l' utilizzo delle applicazioni previste dalla normativa vigente. La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro libero professionista, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata. Cosa succede se si va a lavorare senza green pass I lavoratori dipendenti dello studio professionale, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell' accesso, non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. I lavoratori non subiranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne altro compenso o emolumento, comunque denominato. Pertanto, sarà operata una trattenuta della quota giornaliera della retribuzione quante sono le giornate di assenza. L' accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in violazione dell' obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass (rifiuto di esibizione del green pass o mancato possesso in caso ad esempio di controllo a campione), può comportare il pagamento di una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro a carico del lavoratore. Soggetto competente ad irrogare la relativa sanzione è in questo caso il Prefetto. Sul sito del Governo, in ogni caso, sono pubblicate delle FAQ 'a 360 gradi' aggiornate quotidianamente che consigliamo di visionare. Questo il collegamento diretto! LE LINEE GUIDA DI **CONFPROFESSIONI** SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Green pass negli studi professionali, validità, regole e sanzioni

web-dr

Con l'obbligatorietà del Green pass per accedere al posto di lavoro, **Confprofessioni** ha diramato delle linee guida sull'utilizzo della certificazione verde negli Studi Professionali. Con l'obbligatorietà del Green pass per accedere al posto di lavoro, **Confprofessioni** ha diramato delle linee guida sull'utilizzo della certificazione verde negli Studi Professionali. Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro) recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass. Le presenti linee guida sono dirette a fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l'attuazione delle citate disposizioni e in particolare per l'individuazione di idonee misure organizzative entro e non oltre il 15 ottobre 2021. Soggetti obbligati a esibire la certificazione verde Il titolare dello studio professionale o persona da lui incaricata formalmente dovrà richiedere l'esibizione del green pass, oltre che ai propri lavoratori dipendenti anche a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale (a titolo esemplificativo collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti). Non rileva la durata o l'occasionalità della prestazione lavorativa all'interno del luogo di lavoro. Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dal titolare dell'attività o dal suo incaricato. Le faq predisposte dal Governo prevedono che 'il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda'. Tale disposizione deve considerarsi applicabile anche agli studi professionali. Sebbene ciò non sia indicato espressamente, nel caso di uno studio professionale in cui operino solamente liberi professionisti sarà comunque opportuno individuare un soggetto incaricato dei controlli. Il green pass non dovrà essere richiesto, invece, dai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute. Criteri per l'esenzione dalla campagna vaccinale La certificazione di esenzione alla vaccinazione viene rilasciata "nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea". La certificazione



potrà essere rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell' assistito che operano nell' ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 è stata prorogata sino al 30 novembre 2021. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione "devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione" (uso delle mascherine, distanziamento, evitare assembramenti). Come si ottiene la certificazione verde Secondo la normativa vigente, la certificazione verde COVID-19 può essere ottenuta attraverso una delle seguenti modalità: 1. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica); 2. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; 3. Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell' isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall' avvenuta guarigione 4. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest' ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore o 72 ore (per i tamponi molecolari) dall' esecuzione del test. Modalità di verifica da parte dei titolari dello studio o dei soggetti incaricati I titolari sono tenuti a verificare, anche a campione e ove possibile al momento dell' accesso nello studio professionale, il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori così come definiti dal punto 1. Le verifiche dei green pass possono essere effettuate altresì da un incaricato formalmente nominato, tramite l' utilizzo delle applicazioni previste dalla normativa vigente. Le ultime disposizioni adottate dal Governo prevedono che 'per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa [...] o connesse all' erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica' possono' richiederlo ai lavoratori 'con l' anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro'. Su richiesta del verificatore, in caso di dubbi, il lavoratore dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall' applicazione. L' attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell' intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy. La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro libero professionista, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata. Quali misure organizzative adottare Al fine di adempiere efficacemente all' obbligo di predisporre adeguate misure organizzative previsto dal Decreto Legge si consiglia di diffondere il più possibile tra i lavoratori la conoscenza dell' obbligo di possesso ed esibizione del green pass. In questo 4 senso appare utile diffondere ed affiggere materiale informativo a ciò dedicato (comunicazioni

ai lavoratori e informative sul trattamento dei dati). Per il controllo il titolare o persona da lui incaricata, con nomina formale predisposta dal titolare, dovrà scaricare le app previste dalla normativa vigente. E' altresì utile predisporre un protocollo per l' esecuzione delle operazioni di controllo e tenere una traccia delle operazioni di verifica, nel rispetto delle norme già richiamate sulla privacy. Conseguenze per i lavoratori in caso di mancata esibizione della certificazione verde I lavoratori dipendenti dello studio professionale, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell' accesso, non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. I lavoratori non subiranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Pertanto, sarà operata una trattenuta della quota giornaliera della retribuzione quante sono le giornate di assenza. L' accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in violazione dell' obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass (rifiuto di esibizione del green pass o mancato possesso in caso ad esempio di controllo a campione), può comportare il pagamento di una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro a carico del lavoratore. Soggetto competente ad irrogare la relativa sanzione è in questo caso il Prefetto.

Dehors, funghi radianti e green pass: tutto su permessi edili e sicurezza antincendio

Con l'obbligo di green pass per i luoghi chiusi, la posa di dehors e l'inserimento dei cosiddetti funghi radianti garantisce la fruizione di luoghi all'aperto. Ma quali sono i permessi necessari? I funghi radianti possono sempre essere posizionati? Qui spieghiamo tutto

Non è infrequente che gli esercizi commerciali, allo scopo di migliorare gli spazi a disposizione dei clienti, provvedano alla posa di dehors, spesso con l'inserimento dei cosiddetti funghi radianti per finalità di riscaldamento. Con l'introduzione dell'obbligo di green pass per accedere ai luoghi chiusi, questo tipo di soluzione va incontro alle esigenze di chi ha attività commerciali in quanto garantisce la fruizione di luoghi all'aperto anche in caso di condizioni climatiche fredde. Vorresti ricevere aggiornamenti su queste tematiche? [Clicca qui](#), è gratis Ma quali sono i permessi necessari? Cosa occorre sapere prima di procedere con l'istallazione dei dehors? I funghi radianti possono sempre essere posizionati? Ecco alcune osservazioni e aspetti di cui tenere conto. Qui trovi il testo del decreto e tutte le regole sul Green Pass per professionisti autonomi Mentre qui abbiamo visto l'appello di **Confprofessioni** per estendere l'obbligo anche ai clienti degli studi professionali Danno da incendio. Quali sono i compiti del perito? Fondamentale, ancora, sono le linee guida che i Vigili del Fuoco stilano e a cui attenersi. In particolare, in un documento diffuso qualche anno addietro dal Ministero dell'Interno e liberamente consultabile su internet, si prevedono le seguenti norme: i funghi non possano essere installati in ambienti chiusi (almeno un lato deve essere privo di parete, e comunque la superficie totale delle aperture di aerazione devono essere pari a non meno del 25% della superficie delle pareti verticali); al massimo possono essere installate 4 bombole per complessivi 70 kg.; sugli apparecchi deve essere prevista la scritta 'L'uso di questo apparecchio in ambienti chiusi può essere pericoloso ed è vietato'; i funghi non possono essere installati in area con piano di calpestio avente quota inferiore rispetto al piano di riferimento esterno; devono, inoltre, essere rispettate le distanze minime di 1 m. da materiali combustibili, impianti elettrici ed aperture comunicanti con locali interrati e di 2 m. da tombini e caditoie non sifonati. [1]Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 10/12/2014. In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it Da non perdere: Consigliamo anche: Foto: [iStock.com/ronstik](https://www.gettyimages.com/detail/stock-photo/311111111).

The screenshot shows the Ediltecnico website interface. At the top, there's a navigation menu with categories like 'ATTUALITÀ', 'SOLUZIONI', 'PROGETTAZIONE', 'PROFESSIONI', 'SICUREZZA', 'FOCUS', and 'SOPRA'. Below the menu, there are links for 'AGENZIE', 'ACQUISTA LIBRI', 'ACQUISTA E-BOOK', and 'ACQUISTA COURSE'. The main content area features the article title 'Dehors, funghi radianti e green pass: tutto su permessi edili e sicurezza antincendio' with a sub-headline 'Soluzioni progettuali'. Below the title, there's a small image and a snippet of text. At the bottom of the page, there's a privacy policy notice with a 'Show Purposes' link and an 'Accept' button.